

Allegato A

REGIONE TOSCANA

Regolamento

GARANZIA E CONTROGARANZIA PER LA LIQUIDITA' E GLI INVESTIMENTI
DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE TOSCANE

CAPO I
(Disposizioni generali)

Art. 1
(Definizioni)

1. Nel presente regolamento l'espressione:
- a. "*Misura*", indica la Misura di garanzia di cui alla Delibera della Giunta della Regione Toscana n. 1086 del 15.12.2008 e successive modifiche e integrazioni ;
 - b. "*Protocollo*", indica il Protocollo di intesa "Emergenza Economia" tra la Regione Toscana e il sistema bancario operante in Toscana approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione n. 1027 del 9 dicembre 2008 e sottoscritto il 12 dicembre 2008 e successive modifiche e integrazioni ;
 - c. "*PMI*", indica le piccole e medie imprese:
 - i) che soddisfino la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 7) del Reg. (CE) n. 800/2008 ;
 - ii) iscritte nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio;
 - iii) che, alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*, abbiano iniziato la propria attività da almeno ventiquattro mesi. Per data di inizio dell'attività si intende la data di emissione da parte della *PMI* della prima fattura;
 - iv) aventi sede legale in Toscana;
 - v) non in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione sugli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà" (2004/C 244/02) ;
 - d. "*microimprese*", indica le imprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio non superiore a due milioni di euro;
 - e. "*Fidi Toscana*", indica Fidi Toscana Spa, istituita con Legge Regionale n. 2 del 5 giugno 1974 e avente sede legale in Firenze, Viale Mazzini, 46;
 - f. "*garanti*", indica:
 - i) i consorzi di garanzia collettiva fidi (confidi) di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modifiche ed integrazioni;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via prevalente attività di garanzia dei fidi concessi a *PMI*;

I *garanti* devono:

- i) avere un numero di *PMI* consorziate o socie non inferiore a 700 (settecento) o disporre, in alternativa, di un patrimonio netto, risultante dall'ultimo bilancio approvato e certificato, non inferiore a un milione di euro;
 - ii) operare sulla base di un regolamento interno, approvato dal proprio organo deliberante, recante i criteri e le modalità per la concessione della garanzia alle *PMI* consorziate o socie.
- g. “*soggetti finanziatori*”, indica, per quanto riguarda la *garanzia*:
- i) le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionate con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
 - ii) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 aderenti al *Protocollo* e convenzionati con *Fidi Toscana* ai fini della *Misura*;
- h. “*garanzia*”, indica:
- i) la garanzia diretta prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *soggetti finanziatori*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la garanzia - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile - è escutibile dai *soggetti finanziatori* a prima richiesta; la garanzia diretta può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 60 mesi e non superiore a 120 mesi , fatta eccezione per:
 - 1) le *cambiali agrarie e le cambiali pesca*, per le quali la *garanzia* diretta può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi ;
 - 2) i *finanziamenti* finalizzati a ripristinare la liquidità delle *piccole e medie imprese* che vantano crediti :
 - i. verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche;
 - ii. verso le imprese dell'industria ferroviaria o verso imprese fornitrici di imprese dell'industria ferroviaria ;per tali *finanziamenti* la *garanzia* diretta può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 120 mesi;
 - 3) i *finanziamenti* destinati alle imprese che hanno subito danni a seguito dell'alluvione in Toscana del 2011, per il quali la *garanzia* diretta può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 120 mesi;
 - 4) le operazioni di *microcredito*, per il quali la *garanzia* diretta può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 60 mesi .
 - ii) la *co-garanzia* prestata dai *garanti* a favore dei *soggetti finanziatori*, congiuntamente a *Fidi Toscana*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *co-garanzia* - diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile – è escutibile, da parte dei creditori, a prima richiesta nei confronti, simultaneamente, dei *garanti* e di *Fidi Toscana*; la *co-garanzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi, fatta eccezione per le *cambiali agrarie* e le *cambiali pesca*, per le quali la *co-garanzia* può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;

- i. “*controgaranzia*”, indica la garanzia prestata da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* a favore dei *garanti*. In caso di inadempimento delle *PMI*, la *controgaranzia* è escutibile dal *garante* ammesso all’intervento della *Misura*, per le somme da esso già pagate al creditore in relazione al debito della *PMI* inadempiente; la *controgaranzia* può essere rilasciata su *finanziamenti* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi e sul *microcredito*, fatta eccezione per le *cambiali agrarie* e le *cambiali pesca*, per le quali la *controgaranzia* può essere rilasciata per qualsiasi durata purché non superiore a 120 mesi;
- j. “*finanziamenti*”, indica i finanziamenti concessi, anche in forma di prestiti partecipativi, alle *PMI*:
- i) per consolidamento a medio e lungo termine di debiti a breve termine;
 - ii) per reintegro di liquidità a fronte di investimenti già effettuati;
 - iii) per rifinanziamento di debiti a medio e lungo termine;
 - iv) in connessione a processi di capitalizzazione dell’impresa;
 - v) per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l’impresa sosterrà nei dodici mesi successivi alla erogazione del finanziamento;
 - vi) per ripristinare la liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti:
 - 1) verso le imprese siderurgiche o verso imprese fornitrici di imprese siderurgiche;
 - 2) verso imprese dell’industria ferroviaria o verso imprese fornitrici di imprese dell’industria ferroviaria;
 - vii) per ripristinare la liquidità delle piccole e medie imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi;
 - viii) per l’agricoltura e la pesca;
 - ix) per garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito dell’alluvione in Toscana del 2011;
 - x) a fronte di *investimenti*
- In caso di garanzia diretta, sono ammessi soltanto i *finanziamenti* di cui ai punti iv), v), vi), vii), viii), ix), e x).
- I *finanziamenti* di cui al punto x) possono essere concessi anche sotto forma di operazioni di locazione finanziaria.
- k. “*investimenti*”, indica le seguenti spese da effettuare, esclusivamente nel territorio della Toscana successivamente alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o di *controgaranzia*:
- A) Aiuti agli investimenti (Art. 15 del Reg. (CE) 800/2008)
- Gli investimenti devono consistere:
- i. in attivi materiali e immateriali destinati a:
 - a) creazione di un nuovo stabilimento;
 - b) estensione di uno stabilimento esistente;
 - c) diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi;

- d) trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- ii. nell'acquisizione degli attivi direttamente connessi ad uno stabilimento, nel caso in cui lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente. Nel caso della suc cessione commerciale di una piccola impresa in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

In particolare sono ammesse le seguenti spese:

- i. acquisto di terreni per un importo inferiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata; i terreni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- ii. acquisto o realizzazione di fabbricati, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione, impianti, macchinari e attrezzature; i beni non devono essere alienati, ceduti o distratti per cinque anni;
- iii. trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisizione di diritti di brevetto, licenze, know how o conoscenze tecniche non brevettate; gli attivi immateriali devono soddisfare le seguenti condizioni:
 - a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria;
 - b) essere considerati ammortizzabili;
 - c) essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (CE) n. 139/2004 del Consiglio sul venditore, o viceversa;
 - d) figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni.

B) Aiuti per servizi di consulenza e per la partecipazione e a fiere (Artt. 26 e 27 del Reg. (CE) 800/2008).

Sono ammissibili le spese per:

- i. servizi di consulenza prestati da consulenti esterni, purché la natura di tali servizi non sia continuativa o periodica ed essi esulino dagli ordinari costi di gestione dell'impresa connessi ad attività regolari quali, ad esempio:
 - a) la consulenza fiscale;
 - b) la consulenza legale;
 - c) la pubblicità;
- ii. la partecipazione a fiere, limitatamente ai costi sostenuti per la locazione, l'installazione e la gestione dello stand in occasione della prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o mostra.

C) Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Artt. 31, 32 e 33 del Reg. (CE) 800/2008).

Sono ammissibili le seguenti categorie di ricerca:

- i. ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei

prodotti, processi o servizi esistenti. La ricerca industriale comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;

- ii. spese per lo sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

In particolare sono ammissibili:

- i. spese di personale (ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui essi sono impiegati nel progetto di ricerca);
- ii. costi della strumentazione e delle attrezzature utilizzate per il progetto di ricerca e per la sua durata;
- iii. costi dei fabbricati e dei terreni utilizzati per il progetto di ricerca e per la sua durata; i terreni sono ammessi per un importo inferiore al 10% della spesa ammissibile totale per l'operazione considerata;
- iv. costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, costi di consulenza e di servizi equivalenti;
- v. spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca;
- vi. altri costi di esercizio, inclusi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili all'attività di ricerca;
- vii. spese per studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale;
- viii. spese connesse alla concessione e al riconoscimento di brevetti e altri diritti di proprietà industriale.

Tutte le spese ammissibili devono comunque rispettare le condizioni previste dal Reg. (CE) 800/2008.

Gli *investimenti* devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile.

Sono comunque esclusi:

- i. l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- ii. per il solo settore del trasporto merci su strada e del trasporto aereo, le spese relative a mezzi e attrezzature di trasporto di persone e di merci;
- iii. gli *investimenti* in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti entro il secondo grado; sono ricompresi in tale fattispecie i beni provenienti da società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o

gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi parenti entro il secondo grado;

- iv. l'imposta sul valore aggiunto recuperabile;
- v. gli interessi passivi;
- vi. le spese già effettuate. A titolo esemplificativo, si precisa che sono considerate spese già effettuate i preventivi firmati per accettazione e i contratti già stipulati dall'impresa.

l. “*microcredito*” indica il credito di importo non superiore a 15.000,00 (quindicimila/00) euro concesso dai *soggetti finanziatori a microimprese* a fronte di *investimenti* di importo non superiore a 20.000,00 (ventimila/00) euro . La durata del *microcredito* è compresa tra i 18 mesi e i 60 mesi. Il *microcredito* deve essere rimborsato ai *soggetti finanziatori* secondo un piano di ammortamento a rate mensili, comprendente un eventuale periodo di preammortamento non superiore a 6 mesi. Le richieste di *garanzia* o *controgaranzia* sul *microcredito* sono ammesse all'intervento della *Misura* previa valutazione esclusivamente:

- i) dei preventivi di spesa relativi agli *investimenti* da effettuare; i preventivi devono essere inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data; devono essere redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- ii) di una relazione sulle motivazioni dell'*investimento* e sul mercato di sbocco del prodotto o servizio.

La *garanzia* e la *controgaranzia* sul *microcredito* è rilasciata a condizione che il soggetto richiedente non risulti in sofferenza.

m. “*contributo*”, indica il contributo per la riduzione del tasso di interesse applicato dal *soggetto finanziatore* sui *finanziamenti* di cui alla lettera i. ix) del presente comma ; il *contributo* è:

- i) concesso nella misura massima del 100% dell'importo degli interessi gravanti sul *finanziamento* relativi al primo anno del *finanziamento*, calcolato al tasso vigente alla data di erogazione dello stesso ;
- ii) erogato in un'unica soluzione in via anticipata successivamente alla data di erogazione del *finanziamento* ;
- iii) attualizzato alla data di erogazione del *finanziamento* ;
- iv) calcolato su un *finanziamento* di importo non superiore a E. 1.250.000,00 (euro unmilione duecentocinquantamila/00) ;

n. “*legge fallimentare*”, indica il Regio Decreto n. 267 del 16/03/1942, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 06/04/1942 n.81 e successive modifiche e integrazioni .

Art. 2
(Finalità della Misura)

1. Le *garanzie* sono concesse, a valere sulla *Misura*, su *finanziamenti* finalizzati:
- a. a processi di capitalizzazione dell'impresa, per i quali la *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate anche alle imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi, a condizione che:
- i) i *finanziamenti* siano direttamente ed esclusivamente finalizzati all'attività dell'impresa; a tal fine devono essere elencate le singole finalità dei *finanziamenti*;
 - ii) entro la data di erogazione del *finanziamento* da parte del *soggetto finanziatore*, i soci abbiano effettuato nell'impresa apporti di capitale, sotto qualsiasi forma, in misura tale che risulti rispettato il seguente rapporto:

$$PN / (TA + FIN) > 20\%$$

dove:

PN = patrimonio netto dell'impresa, al netto di eventuali prelevamenti dei soci, rilevato dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; nel caso in cui l'impresa, purché costituita in forma di società di capitali, non abbia approvato neanche un bilancio per PN si intende il capitale sociale versato;

TA = totale dell'attivo dell'impresa rilevato dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; TA è pari a 0 nel caso in cui l'impresa non abbia approvato neanche un bilancio;

FIN = *finanziamento* oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*.

Per le società di persone e le imprese individuali il rapporto è calcolato sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* corredata di stato patrimoniale e conto economico; per le società in contabilità semplificata il rapporto è calcolato su stato patrimoniale riferito alla chiusura dell'ultimo esercizio;

- iii) sia prodotta idonea documentazione comprovante l'avvenuto incremento del patrimonio netto nella misura stabilita dalla lettera ii) del presente comma.
- b. alla copertura del costo complessivo del lavoro dipendente che l'impresa sosterrà nei dodici mesi successivi alla erogazione del finanziamento a condizione che:
- i) sia rispettato il rapporto di cui alla lettera b. i) del comma 1 dell'art. 3;
 - ii) il *finanziamento* sia erogato o reso disponibile dai *soggetti finanziatori* alle imprese in quote mensili di importo non superiore al costo totale del mese per salari e stipendi documentato da un prospetto riepilogativo comprendente il

costo totale per salari e stipendi, della quota INPS a carico dell'impresa, del TFR e della quota annuale INAIL;

- iii) l'impresa si impegna a mantenere in attività nei successivi dodici mesi lo stesso numero di unità lavorative impiegate alla data di erogazione del *finanziamento*; tale impegno dovrà risultare da uno specifico accordo sottoscritto dall'impresa con le rappresentanze sindacali; copia dell'accordo tra impresa e rappresentanze sindacali è allegata alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*.

c. a ripristinare la liquidità delle imprese che vantano crediti nei confronti:

- i) delle imprese siderurgiche di cui alla lettera C classi 24 e 25 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 o delle imprese fornitrici delle medesime imprese siderurgiche,
- ii) delle imprese dell'industria ferroviaria, di cui alla lettera C classe 30.2 della classificazione delle attività economiche ATECO 2007, o delle imprese fornitrici delle medesime imprese dell'industria ferroviaria;

a condizione che:

- 1) sia rispettato il rapporto di cui alla lettera b. i) del comma 1 dell'art. 3;
- 2) il *finanziamento* sia concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle *PMI* nei confronti delle imprese debtrici di cui ai precedenti punti c.i) e c.ii);
- 3) le *PMI* allegino alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* copia delle fatture scadute e non quietanzate relative ai beni e servizi venduti alle imprese debtrici di cui ai precedenti punti c.i) e c. ii);
- 4) le imprese debtrici di cui ai precedenti punti c.i) e c.ii) canalizzino gli importi dovuti alle *PMI* richiedenti per le fatture scadute tramite i *soggetti finanziatori* che hanno erogato il *finanziamento* garantito dalla *Misura*;
- 5) le imprese debtrici di cui ai precedenti punti c.i) e c. ii) rilascino alle *PMI* richiedenti formale attestazione di riconoscimento del debito relativo alle fatture scadute e non quietanzate; le *PMI* richiedenti devono allegare la suddetta attestazione alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*.

L'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 5, è non superiore a €1.000.000,00 (euro un milione/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*. La *garanzia* o *controgaranzia* può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 120 mesi.

d. a ripristinare la liquidità delle *PMI* che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o verso imprese fornitrici di imprese edili insolventi. Le imprese edili insolventi devono, alla data della richiesta di *garanzia* delle *PMI* creditrici, risultare operanti nel settore F "Costruzioni" della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 e devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- i) sia stata aperta nei loro confronti una delle seguenti procedure:

- 1) fallimento;
 - 2) concordato preventivo giudiziale di cui agli articoli 160 e seguenti della *legge fallimentare* ;
 - 3) liquidazione volontaria di cui agli articoli 2484-2496 del codice civile;
 - 4) amministrazione straordinaria di cui al D. lgs. n. 270 del 8/7/1999 e amministrazione straordinaria speciale di cui al D.L. n. 347/2003 ;
- ii) l'impresa edile insolvente abbia redatto, ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d) della *legge fallimentare*, un piano di risanamento attestato da un professionista iscritto nel registro dei revisori contabili in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e b) ai sensi dell'articolo 2501 bis, quarto comma del codice civile;
- iii) l'impresa edile insolvente abbia stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182 bis della *legge fallimentare*.

Il *finanziamento* deve:

- a. essere concesso nel limite massimo dell'importo delle fatture scadute e non quietanzate già emesse dalle *PMI* nei confronti delle imprese edili insolventi o nei confronti di imprese fornitrici di imprese edili solventi;
- b. prevedere un piano di ammortamento con almeno un anno di preammortamento.

Le *PMI* dovranno allegare alla richiesta di garanzia :

1. copia delle fatture relative a beni e servizi scadute e non quietanzate, emesse nei confronti delle imprese edili insolventi e, in caso di imprese subfornitrici di imprese edili insolventi, nei confronti di imprese fornitrici di imprese edili insolventi;
2. idonea documentazione attestante lo stato di insolvenza delle imprese edili debentrici di cui ai precedenti numeri da i) a iii) della lettera d. del presente comma.

L'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 5, è non superiore a € 1.000.000,00 (euro un milione/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

In merito ai parametri di accesso, alle richieste di *garanzia e controgaranzia* finalizzate alla liquidità delle imprese che vantano crediti verso le imprese edili insolventi o nei confronti di imprese fornitrici di imprese edili solventi si applica quanto previsto alla lettera b. i) del comma 1 dell'art. 3.

Non sono ammesse domande da *PMI* nella cui compagine sociale siano presenti i soci o nell'organo di amministrazione gli amministratori dell'impresa edile in solvente o i loro coniugi o parenti entro il secondo grado.

- e. all'agricoltura e alla pesca. I finanziamenti destinati alle attività agricole, zootecniche, della pesca e dell'acquacoltura, nonché a quelle ad esse connesse o collaterali:
- i) sono concessi a fronte di investimenti, nel territorio della Toscana, ancora da effettuare ovvero effettuati entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di *garanzia*, *cogaranzia* o *controgaranzia*. Sono ammessi gli investimenti in beni materiali ed immateriali ammortizzabili, che devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni;
 - ii) possono essere perfezionati mediante la sottoscrizione da parte delle *PMI* di una cambiale agraria o *cambiale pesca*, emessa dal soggetto finanziatore, a condizione che l'importo massimo sia contenuto entro i limiti dell'effettivo fabbisogno aziendale e comunque non superi:
 - 1/3 della P.L.V. o fatturato con riferimento all'ultimo esercizio, in caso di cambiale agraria o cambiale pesca di durata non superiore a 18 mesi;
 - il valore della P.L.V o fatturato, con riferimento all'ultimo esercizio, in caso di *cambiale agraria* o *cambiale pesca* di durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 120 mesi.
- Nella determinazione dell'importo massimo, deve essere tenuto conto anche dei precedenti finanziamenti e/o affidamenti garantiti da Fidi Toscana. Nel dettaglio sono finanziabili le spese:
- i) necessarie alla conduzione, alla meccanizzazione ed al miglioramento/alla dotazione delle attività agricole e della pesca, nonché di quelle ad esse connesse e collaterali (agriturismo, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonché attività svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura, ivi comprese quelle di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale dei residui agroalimentari), di cui all'art. 43 del D.Lgs. 385/1993;
 - ii) sostenute dalle cooperative agricole per la lavorazione e la vendita dei prodotti e/o per anticipare ai soci parte del valore del prodotto conferito, limitatamente alle operazioni di sconto di cambiale agraria o cambiale pesca;
- f. per garantire la necessaria liquidità alle piccole e medie imprese che hanno subito danni a seguito dell'alluvione in Toscana del 2011. La *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate a condizione che:
- i) le *PMI* richiedenti abbiano sede operativa o amministrativa nel territorio toscano;
 - ii) le *PMI* richiedenti abbiano subito danni a seguito dell'alluvione in Toscana del 2011;
 - iii) le *PMI* allegghino alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* copia della "Scheda di accertamento danni imprese" con segnata al Comune di competenza.

Per la finalità di cui alla presente lettera f., la *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate anche alle imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia e a quelle imprese con sede legale fuori dal territorio toscano.

L'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 5, è fissato in misura non superiore a €1.000.000,00 (euro un milione/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*. La *garanzia* o *controgaranzia* può essere rilasciata per durate non inferiori a 18 mesi e non superiori a 120 mesi.

Il *finanziamento* è concesso a condizione che:

- sia previsto un piano di ammortamento con almeno sei mesi di preammortamento per le operazioni di durata non superiore a 36 mesi;
- sia previsto un piano di ammortamento con almeno dodici mesi di preammortamento per le operazioni di durata superiore a 36 mesi.

A fronte di tali *finanziamenti* è concesso un *contributo* pari al 100% degli interessi relativi al primo anno di *finanziamento* garantito. Il *contributo* è commisurato a un *finanziamento* non superiore a € 1.250.000,00 (euro unmilione duecentocinquantamila/00).

Il *contributo* è calcolato in via provvisoria sulla base dell'importo e della durata del finanziamento indicati nella richiesta di *garanzia*, applicando gli spread massimi sul tasso di cui al *Protocollo* vigenti alla data di ammissione della richiesta. *Fidi Toscana* comunica i risultati dell'istruttoria alla Regione Toscana che provvede all'adozione del provvedimento di ammissione al *contributo*.

Successivamente all'erogazione del *finanziamento* da parte del *soggetto finanziatore* la Regione Toscana delibera il *contributo* in via definitiva in base alla durata, all'effettivo tasso di interesse vigente alla data di erogazione del *finanziamento*, nonché all'importo ed alla durata del *finanziamento* medesimo. *Fidi Toscana* eroga il *contributo* alla *PMI*, dopo l'erogazione del *finanziamento*, in un'unica soluzione, attualizzato al tasso europeo di riferimento e di attualizzazione (reference and discount rate) pubblicato sul seguente indirizzo internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html e s.m.i..

Per la finalità di cui alla presente lettera f., in deroga a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera d, possono beneficiare della *garanzia* e del *contributo* le *PMI* operanti in tutti i settori di attività economica - fatta eccezione per i settori di attività economica identificati dai codici Istat 2007 05.10; 05.20; 08.92.0; 19.1.

- g. a *investimenti* da effettuare esclusivamente nel territorio della Toscana.

L'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 5, è fissato in misura non superiore a € 800.000,00 (euro ottocentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

Nel caso in cui i soggetti beneficiari siano le società di servizi energetici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera t) dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n. 103/03, l'importo massimo garantito è fissato in € 800.000,00 (euro ottocentomila/00) per singolo progetto di investimento purché l'investimento stesso sia effettuato nell'interesse di Comuni, Province, Comunità montane e Aziende Sanitarie Locali della Regione Toscana. Le PMI di cui sopra devono allegare alla richiesta di garanzia:

- copia dell'atto di convenzione di Comuni, Province, Comunità montane e Aziende Sanitarie Locali con la società di servizi energetici relativa all'investimento oggetto della richiesta di garanzia e della relativa delibera di approvazione;
- copia dello statuto della società di servizi energetici.

Per gli investimenti da effettuare nelle aree della Toscana riconosciute da provvedimento statale o regionale in condizioni di "crisi complessa", l'importo massimo garantito, in deroga a quanto previsto dall'art. 4 comma 5, è fissato in misura non superiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

Per la finalità di cui alla presente lettera g., la *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate anche alle imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi dalla data di presentazione della richiesta di garanzia e a quelle imprese con sede legale fuori dal territorio toscano.

Per la presente finalità, alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*, oltre ai documenti previsti dall'art. 5 comma 2, devono essere allegati:

- i) descrizione dettagliata del progetto di investimento e delle sue finalità, completa:
 - 1) dell'indicazione degli importi delle singole voci di spesa;
 - 2) delle date, effettive o previste, di inizio e di completamento;
 - 3) del piano di copertura finanziaria, con specifica indicazione degli altri eventuali soggetti finanziatori e dei tempi e condizioni previsti per la disponibilità delle singole fonti di finanziamento;
- ii) preventivi delle spese di cui alla lettera i) 1); i preventivi devono essere:
 - 1) inviati a *Fidi Toscana* in originale e completi di data;
 - 2) redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti;
- iii) in caso di imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica, piano finanziario che preveda una copertura dell'*investimento* da parte del *finanziamento* oggetto della *garanzia* non superiore all' 80% .

2. Le richieste di *garanzia e controgaranzia* relative alle finalità di cui alle lettere c. d. f. del presente comma e sul *microcredito* sono deliberate con priorità rispetto alle altre richieste, secondo uno specifico ordine cronologico indipendente dall'ordine cronologico generale della *Misura*.

3. Le *controgaranzie*, oltre che sui finanziamenti di cui al precedente comma 1, sono concesse, a valere sulla *Misura* anche su *finanziamenti* finalizzati:

- a. al consolidamento a medio e lungo termine di crediti a breve termine; l'operazione di consolidamento è ammissibile alla *garanzia* o alla *controgaranzia* a condizione che:
 - i) i crediti a breve termine da consolidare siano stati erogati da *soggetti finanziatori* diversi dal *soggetto finanziatore* che concede il *finanziamento* oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*;
 - ii) il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di consolidamento risulti inferiore ai tassi di interesse di ciascuno dei crediti a breve termine da consolidare; tale condizione non si applica ai finanziamenti da estinguere regolati in valuta estera;
 - iii) i *soggetti finanziatori* estinguano direttamente i debiti a breve termine della *PMI* versando il relativo importo a ciascuno dei *soggetti finanziatori* che avevano erogato il credito a breve termine.

- b. al reintegro di liquidità a fronte di investimenti effettuati dalle PMI entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*; per il settore dei trasporti sono esclusi gli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi. Deve essere prodotta da parte dell'impresa copia delle fatture quietanzate relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o altra documentazione equipollente.

- c. al rifinanziamento finalizzato alla estinzione di finanziamenti a medio e lungo termine già erogati; l'operazione di rifinanziamento è ammissibile alla *garanzia* o alla *controgaranzia* a condizione che:
 - i) i finanziamenti da estinguere siano stati erogati da *soggetti finanziatori* diversi dal *soggetto finanziatore* che concede il rifinanziamento oggetto della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*;
 - ii) il tasso di interesse al quale è regolata l'operazione di rifinanziamento risulti inferiore al tasso di interesse del finanziamento da estinguere; tale condizione non si applica ai finanziamenti da estinguere regolati in valuta estera;
 - iii) i *soggetti finanziatori* estinguano direttamente i finanziamenti della *PMI* versando il relativo importo al *soggetto finanziatore* che aveva erogato il finanziamento da estinguere;

- iv) il rifinanziamento abbia una durata superiore di almeno 12 mesi alla durata residua del finanziamento da estinguere; la durata dell'operazione di rifinanziamento non può comunque essere inferiore a 60 mesi;
- v) il rifinanziamento preveda un periodo di preammortamento non inferiore a 12 mesi.

Art. 3

(Soggetti e Settori ammissibili)

1. Possono beneficiare della *garanzia* e della *controgaranzia* le *PMI*:

- a. che rispettino le norme vigenti in materia ambientale, di pari opportunità tra uomo e donna e di contrattazione collettiva nazionale del lavoro e di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b. per le quali la stessa *Fidi Toscana* abbia positivamente valutato - sulla base della consistenza patrimoniale, della redditività e della capacità gestionale - la possibilità di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali sono richieste la *garanzia* e la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. Fatta eccezione per le operazioni relative ad imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e per il *microcredito*, devono risultare in ogni caso rispettati i seguenti parametri:
 - i) il rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non può risultare inferiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per le società di persone e le imprese individuali il patrimonio netto è considerato integrato con il patrimonio dei soci o del titolare e ridotto dei prelevamenti dei soci o del titolare. La *PMI* dal cui l'ultimo bilancio approvato risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo inferiore al 5% è ammissibile alla *garanzia* o *controgaranzia* a condizione che, contestualmente alla richiesta della garanzia, produca:
 - 1) idonea documentazione comprovante che il necessario incremento del patrimonio netto sia avvenuto, tramite apporto dei soci, successivamente alla chiusura dell'ultimo esercizio;
 - 2) uno stato patrimoniale aggiornato da cui risulti un rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 5%;
 - ii) il rapporto tra oneri finanziari e fatturato non può risultare superiore al 5% con riferimento all'ultimo bilancio approvato. Per i settori dell'edilizia (costruzioni edifici) e della cantieristica navale (costruzioni navi) il fatturato è sostituito dal valore della produzione. Per le imprese alberghiere proprietarie dell'immobile in cui operano il parametro oneri finanziari su fatturato può essere sostituito con il parametro: rapporto tra patrimonio netto e totale dell'attivo non inferiore al 15%;
 - iii) in alternativa al parametro di cui alla precedente lettera ii), deve risultare rispettato il parametro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a. ii) del presente Regolamento.

Per le operazioni connesse a processi di capitalizzazione dell'impresa, i parametri di accesso alla *garanzia* e alla *controgaranzia* previsti dalla lettera b. sono sostituiti dal parametro di cui all'art. 2, comma 1, lettera a. ii) del presente Regolamento.

Nel caso di richieste di *garanzia* o *controgaranzia* relative alle finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere b. c. d., deve risultare rispettato il solo parametro di accesso di cui alla lettera b. i).

Alle imprese richiedenti la *garanzia* e la *controgaranzia* per la finalità di cui all'art. 2 comma 1 lettera f. non si applicano i parametri di accesso di cui alle lettere b. i) e b. ii) del presente comma.

c. per le imprese individuali e le società di persone agricole e della pesca, la *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate a condizione che venga rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- i) la somma del finanziamento richiesto e del debito residuo relativo ai precedenti finanziamenti concessi o erogati all'impresa non superi il 50% del valore delle proprietà immobiliari dell'impresa;
- ii) il servizio complessivo del debito dell'impresa non superi il 30% della produzione lorda vendibile o fatturato con riferimento all'ultimo esercizio;

I rapporti di cui alle lettere c. i) e c. ii) del presente comma sono sostitutivi dei parametri previsti al medesimo comma, alle lettere b. i) e b. ii);

d. operanti nei settori (Classificazione delle attività economiche ATECO 2007):

A – <i>Agricoltura, silvicoltura e pesca</i>
B – <i>Estrazione di minerali,</i> Ad esclusione di: 05 <i>Estrazione di carbone (esclusa torba)</i> 05.10 <i>Estrazione di antracite</i> 05.20 <i>Estrazione di litantrace</i> 08.92.0 <i>Estrazione di torba</i>
C – <i>Attività manifatturiere</i> Ad esclusione di:

<i>C 19.1 Fabbricazione di prodotti di cokeria</i>
<i>D - Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata</i>
<i>E - Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento</i>
<i>F - Costruzioni</i>
<i>G - Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli</i>
<i>H - Trasporto e magazzinaggio</i>
<i>I - Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione</i>
<i>J - Servizi di informazione e comunicazione</i>
<i>M - Attività professionali, scientifiche e tecniche</i>
<i>N - Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese</i> limitatamente a: <i>77.3 Noleggio di altre macchine attrezzature e beni materiali</i> <i>81 Attività di servizi per edificio e paesaggio</i> <i>82 Attività di supporto per le funzioni di ufficio e altri servizi di supporto alle imprese</i>
<i>Q - Sanità e assistenza sociale</i> Ad esclusione di <i>86.1 Servizi ospedalieri</i>
<i>R - Attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento</i>
<i>S - Altre attività di servizi</i> Limitatamente a : <i>S 96.01 Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia</i> <i>S 96.02 Servizi di parrucchieri e di altri trattamenti estetici</i>

2. Sono comunque improcedibili le richieste relative a *PMI* che:
- a. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS -INAIL- Cassa Edile;
 - b. non risultino in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - c. evidenzino, con riferimento all'ultima rilevazione disponibile della centrale dei rischi, sconfinamenti sui fidi a scadenza a medio/lungo termine .

Art. 4

(Misura della garanzia e della controgaranzia)

1. La *garanzia* è rilasciata ai *soggetti finanziatori* per un importo massimo garantito non superiore al 60% dell'importo di ciascun *finanziamento*. Nei limiti di tale importo, la *garanzia* rilasciata copre fino al 60% dell'ammontare dell'esposizione - per capitale e interessi contrattuali e di mora - del *soggetto finanziatore* nei confronti della *PMI*, calcolato al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento.

2. L'importo massimo garantito e la copertura massima dell'esposizione sono elevabili fino all'80% in caso di:

- a. *finanziamenti* all'agricoltura ed alla pesca, a fronte dei soli investimenti ancora da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*. Sono ammessi esclusivamente gli investimenti ancora da effettuare in beni materiali ed immateriali ammortizzabili, che devono figurare all'attivo dell'impresa per almeno tre anni;
- b. *finanziamenti* concessi per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere c., d., f., g..

3. La *controgaranzia* è concessa ai *garanti* in misura non superiore al 90% dell'importo da essi garantito sui *finanziamenti* concessi alle *PMI* a condizione che i *garanti* abbiano garantito una quota non superiore al 60% di ciascun *finanziamento*.

Nel limite della copertura massima, la *controgaranzia* copre fino al 90% della somma dovuta dai *garanti* ai soggetti finanziatori.

4. *Fidi Toscana*, congiuntamente a un *garante*, può cogarantire i *finanziamenti*, con una copertura uguale a quella fornita dal *garante* stesso. Il rischio che rimane in capo al *soggetto finanziatore* non può comunque essere inferiore al 20%. La *co-garanzia* può essere rilasciata esclusivamente congiuntamente ai *garanti* che:

- a. rilasciano sulle operazioni cogarantite una garanzia con caratteristiche identiche a quelle della *garanzia* disciplinata dal presente regolamento;
- b. abbiano stipulato con *Fidi Toscana* e con i *soggetti finanziatori* coinvolti una specifica convenzione per la gestione della *co-garanzia*.

5. L'importo massimo garantito o controgarantito per singola *PMI* è fissato in misura pari a €500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Tale importo è calcolato al netto del capitale garantito già rimborsato su precedenti *finanziamenti* garantiti o controgarantiti dalla *Misura*.

6. La *garanzia* e la *controgaranzia* sono rilasciate da *Fidi Toscana*, a valere sulla *Misura*, senza oneri o spese a carico:

- a. del *garante* richiedente nel caso della *controgaranzia*;
- b. della *PMI* richiedente nel caso della *garanzia*.

7. Per le *PMI* operanti nei settori agricolo primario e della pesca le *garanzie* e le *controgaranzie* sono concesse a prezzi di mercato se l'importo garantito eccede i limiti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 8.

Art. 5

(*Richieste di ammissione alla garanzia e alla controgaranzia sui finanziamenti*)

1. Le richieste di *garanzia* e *controgaranzia* possono essere presentate a *Fidi Toscana* fino al giorno 31 ottobre 2018 compreso e possono essere deliberate fino al giorno 31 dicembre 2018 compreso.

2. Alla richiesta di *garanzia* o *controgaranzia* devono essere allegati:

- a. copia degli ultimi due bilanci approvati ovvero delle due ultime dichiarazioni dei redditi, con riferimento alla data di presentazione della domanda ;
- b. situazione contabile, completa di stato patrimoniale e di conto economico, aggiornata a data non anteriore a 4 mesi dalla data di present azione della domanda ;
- c. in caso di imprese che abbiano iniziato la propria attività da meno di ventiquattro mesi e di *PMI* per le quali la capacità di far fronte all'intero servizio del debito è desumibile solo a seguito di valutazione prospettica devono esse re altresì allegati:
 - i) dati previsionali in merito all'andamento economico e finanziario della *PMI*;

- ii) idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, redatta sul modulo allegato o su versione conforme. La relazione deve riguardare:
 - 1) precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria;
 - 2) breve storia dell'impresa beneficiaria e prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa o dell'operazione di ristrutturazione aziendale;
 - 3) descrizione del prodotto o servizio che si intende realizzare e dei bisogni di mercato che si intendono soddisfare;
 - 4) valutazione del vantaggio competitivo del prodotto o servizio offerti dall'impresa beneficiaria, con indicazione dei principali concorrenti e della quota di mercato da essi coperta;
 - 5) struttura organizzativa dell'impresa beneficiaria con indicazione del numero dei dipendenti previsto diviso per funzione ricoperta;
 - 6) descrizione delle caratteristiche e delle fasi del processo produttivo;
 - 7) descrizione del mercato di approvvigionamento delle materie prime con indicazione del potere contrattuale dei principali fornitori e dei tempi medi di pagamento previsti;
 - 8) descrizione del mercato di sbocco (dimensioni, andamento storico e previsioni) con indicazione della tipologia della clientela, dei principali clienti, dei contratti o commesse già acquisiti o da acquisire;
 - 9) descrizione del posizionamento sul mercato del prodotto o servizio, del sistema dei prezzi, dei canali distributivi e delle politiche di vendita. ;
 - iii) per le richieste di *garanzia* e *controgaranzia* relative a *finanziamenti* finalizzati a *investimenti*, piano finanziario che preveda una copertura dell' *investimento* da parte del *finanziamento* oggetto della *garanzia* non superiore all' 80%;
- d. per le sole operazioni di consolidamento: elenco dei debiti a breve termine da consolidare con indicazione per ognuno di essi della banca erogatrice e del tasso di interesse applicato;
 - e. per le sole operazioni per il reintegro della liquidità: copia delle fatture quietanzate relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o altra documentazione equipollente.
 - f. per *i soli finanziamenti* all'agricoltura ed alla pesca:
 - i) a fronte di spese effettuate entro e non oltre i tre anni precedenti la data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*: copia delle fatture quietanzate relative agli investimenti effettuati negli ultimi tre anni o alla documentazione equipollente;

- ii) a fronte di spese da effettuare alla data di presentazione della richiesta di *garanzia* o *controgaranzia*: preventivi in originale, completi di data, redatti su carta intestata del fornitore e da questo sottoscritti .

3. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere inoltre allegata una certificazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal legale rappresentante che contenga la dichiarazione che la *PMI*:

- a. è iscritta nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, con indicazione dei codici ISTAT di attività economica;
- b. è in possesso dei parametri dimensionali di cui al decreto ministeriale del 18.04.2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12.10.2005 ;
- c. rispetta:
 - i) la normativa in materia ambientale;
 - ii) le normative per le pari opportunità tra uomo e donna;
 - iii) le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale del lavoro;
- d. non ha riportato condanne penali nei precedenti 5 anni per qualsiasi reato ;
- e. è in regola con:
 - i) gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi a favore dei lavoratori , come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale di INPS-INAIL- Cassa Edile ;
 - ii) gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
 - iii) gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione vigente;
 - iv) le disposizioni sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
 - v) le disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e sul riposo giornaliero e settimanale dei lavoratori, come previsto dall'art. 5, comma 2 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

Gli amministratori della *PMI* non devono aver riportato provvedimenti definitivi o sentenze passate in giudicato per violazioni ai suddetti obblighi e disposizioni;

- f. non ha amministratori che hanno riportato condanne penali nei precedenti 5 anni ovvero sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari;

g. conosce ed accetta senza alcuna esclusione tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento.

4. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla regolarità rispetto alle disposizioni del DPCM 23/05/2007 in attuazione del comma 1223 della Finanziaria 2007 e relativo agli aiuti di cui all'art. 87 del trattato UE, individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.

5. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa a qualunque altro aiuto ricevuto a titolo di "de minimis" e con separata indicazione degli aiuti ottenuti nell'ambito della Misura "Aiuti di importo limitato".

6. Alla richiesta di ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* deve essere allegata, inoltre, la dichiarazione di consenso resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003 sulla tutela dei dati personali .

Art. 6

(*Sostituzione delle garanzie reali, bancarie o assicurative*)

1. Sui *finanziamenti* garantiti o controgarantiti da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura* non possono essere acquisite garanzie reali, bancarie o assicurative , fatta eccezione per le *cambiali agrarie* e le *cambiali pesca* sulle quali può essere costituito, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 385/1993, privilegio speciale sui beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa non iscritti nei pubblici registri.

Art. 7

(*Controlli, revoche e sanzioni a carico della PMI*)

1. *Fidi Toscana* svolge le verifiche e i controlli orientati all'accertamento dell'effettiva destinazione dei *finanziamenti* per le finalità previste dal presente regolamento e può in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

2. Oltre a *Fidi Toscana*, anche la Regione Toscana, eventuali controgaranti delle *garanzie* e *controgaranzie*, le loro amministrazioni di riferimento e organi di controllo, possono in ogni momento effettuare accertamenti documentali ed ispezioni in loco presso le *PMI*.

3. In caso dalle verifiche e controlli effettuati risultino non rispettate le finalità previste dal presente regolamento, o la *garanzia* o *controgaranzia* sia stata concessa sulla

base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci , inesatte o reticenti , l'agevolazione è revocata e la *PMI* è tenuta a corrispondere a *Fidi Toscana* l'ammontare dell'agevolazione stessa incrementato in misura pari a due volte l'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) comunicato da *Fidi Toscana* alla *PMI* in sede di ammissione alla *garanzia* o alla *controgaranzia*.

Art. 8

(Disciplina comunitaria in materia di concorrenza)

1. Le *garanzie* e le *controgaranzie* sono inoltre concesse ai sensi della Comunicazione 2008/C 155/02 della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 20 giugno 2008.

2. Le *garanzie* e le *controgaranzie* sono inoltre concesse sui *finanziamenti* di cui all'art. 2 comma 2 lettere a., b., c., d., f. ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006 .

3. Per le sole imprese del settore agricolo primario e della pesca le *garanzie* sono inoltre concesse, rispettivamente, ai sensi dei Reg. (CE) n. 1535/2007 e n. 875/2007 relativi all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). L'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) è fissato in misura pari al 13,33%, una tantum, dell'importo garantito o controgarantito da *Fidi Toscana*.

4. Le *garanzie* e le *controgaranzie* sui *finanziamenti* di cui all'art. 2 comma 2 lettera g. sono inoltre concesse ai sensi del Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 9 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria); ai sensi dell'art. 10 comma 2 i dati relativi ai regimi di aiuti vengono conservati per dieci anni dalla data in cui è concesso l'ultimo aiuto nel quadro del regime in questione.

5. Le *PMI*, anche tramite i *garanti* o i *soggetti finanziatori* , sono obbligate a fornire a *Fidi Toscana* una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto durante i due esercizi precedenti e nell'esercizio finanziario in corso o altro aiuto esentato ai sensi del Reg. (CE) N. 800/2008. *Fidi Toscana* comunica alle *PMI*, anche tramite i *garanti* o i *soggetti finanziatori* l'importo, espresso in ESL, dell'agevolazione ricevuta sotto forma di *garanzia* o *controgaranzia* .

6. Fatta eccezione per le imprese del settore agricolo primario e della pesca, l'intensità agevolativa della *garanzia* o della *controgaranzia*, espressa in termini di Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), è calcolata, a cura di *Fidi Toscana*, ai sensi del

Metodo nazionale approvato con decisione della Commissione Europea C (2010) n. 4505 del 6.07.2010. In particolare l'ESL è calcolata da *Fidi Toscana* quale differenza tra:

- a. il costo teorico di mercato della garanzia per la copertura dei prestiti per il capitale circolante e per gli investimenti, attualizzato al tasso europeo di riferimento alla data di concessione della *garanzia* o della *controgaranzia*, come previsto dal Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI e,
- b. l'eventuale commissione versata dalla *PMI*.

7. Gli aiuti generati dalla *garanzia* e dalla *controgaranzia* sui *finanziamenti* di cui all'art. 2 comma 2 lettera g. sono cumulabili con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del Reg. (CE) N. 800/2008 purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili.

8. Gli aiuti generati dalla *garanzia* e dalla *controgaranzia* non sono cumulabili con gli altri aiuti esentati ai sensi del Reg. (CE) N. 800/2008 o con gli aiuti di importanza minore (de minimis) ai sensi del Reg. (CE) N. 1998/2006, ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi ammissibili -coincidenti in parte o integralmente - ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al Reg. (CE) N. 800/2008.

Art. 9

(*Limite di intervento della Misura*)

1. L'ammissione alla *garanzia* e alla *controgaranzia* sono deliberate da *Fidi Toscana* esclusivamente nei limiti delle risorse impegnabili della *Misura* alla data di ammissione.

E' stabilita una riserva pari ad un massimo di E. 3.000.000,00 in favore delle imprese del settore agricolo e della pesca.

E' stabilita una riserva pari ad un massimo di E. 3.000.000, per la copertura del costo complessivo del lavoro dipendente.

CAPO II **(Controgaranzia)**

Art. 10 *(Istruttoria delle richieste di ammissione)*

1. Le richieste di ammissione sono relative a garanzie concesse dai *garanti* su *finanziamenti* concessi dai soggetti finanziatori successivamente alla data di richiesta di ammissione.

2. I *garanti* o i soggetti finanziatori devono comunicare a *Fidi Toscana*, in forma scritta, la data della delibera della garanzia entro tre mesi dalla data della delibera della *controgaranzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono:

- a. essere inoltrate a *Fidi Toscana* utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;
- b. essere sottoscritte con timbro e firma autografa dal *garante*. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modello, non sottoscritte con timbro e firma autografa o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI* controgarantita.

4. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. L'invio successivo alla richiesta di ammissione dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a., b., c., d. non costituisce completamento ai fini dell'ordine cronologico. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti e dei dati previsti dal presente regolamento, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i documenti, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti. Le richieste sono archiviate d'ufficio da *Fidi Toscana* qualora i documenti, i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della relativa richiesta.

5. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta ai *garanti* l'ammissione alla *controgaranzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla delibera.

6. L'ammissione alla *controgaranzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

7. I *garanti* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* controgarantite di cui siano venuti a conoscenza.

8. La *controgaranzia* è efficace a condizione che i *garanti* abbiano applicato alle *PMI* da essi garantite una commissione, comprensiva di ogni onere o spesa, non superiore alla somma:

- a. delle spese complessive da essi sostenute per l'istruttoria dell'operazione;
- b. della remunerazione della quota di rischio non coperta da *Fidi Toscana* a valere sulla *Misura*.

9. La *controgaranzia* è inefficace qualora:

- a. sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, se quantitativamente e qualitativamente rilevanti ai fini dell'ammissibilità alla *controgaranzia*, che i *garanti* avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale e rettificare in sede di delibera o comunque durante il regolare ammortamento dell'operazione ;
- b. i *garanti* non abbiano comunicato a *Fidi Toscana*, entro i termini previsti, la data della propria delibera e la data di erogazione della banca .

Art. 11

(*Documentazione relativa ai garanti*)

1. Contestualmente alla presentazione della prima richiesta di ammissione alla *controgaranzia*, i *garanti* devono inviare a *Fidi Toscana*:

- a. a. copia della documentazione comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 106 o 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero o nella apposita sezione prevista dal comma 4 dell'articolo 155, previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1.9.1993, n. 385;
- b. informazioni sul *garante* redatte sul modulo disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it o su versione conforme, compilato in ogni sua parte e sottoscritto in originale, fatta eccezione per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ;
- c. copia del regolamento interno, approvato dall'organo deliberante del *garante*, recante i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie alle *PMI* consorziate o socie;
- d. le percentuali delle commissioni applicate alle *PMI* per le garanzie ad esse rilasciate, con esplicita e separata indicazione delle quote relative rispettivamente:

- i) alle spese complessive di istruttoria dell'operazione;
- ii) alla remunerazione del rischio.

Eventuali variazioni apportate alle aliquote applicate per il calcolo delle commissioni devono essere comunicate dal *garante* a *Fidi Toscana* in anticipo di 30 giorni rispetto alla data di entrata in vigore delle variazioni stesse.

2. La documentazione di cui alla lettera b) del precedente comma deve essere nuovamente inviata a *Fidi Toscana* ogni anno, entro tre mesi dalla approvazione del bilancio. La documentazione di cui alla lettera c) deve essere nuovamente trasmessa a *Fidi Toscana* in caso di modifiche.

Art. 12

(*Autorizzazione ai garanti a certificare il merito di credito*)

1. I *garanti* iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, possono certificare a *Fidi Toscana* che le *PMI* beneficiarie della *controgaranzia* sono economicamente e finanziariamente sane e in grado di far fronte, secondo le scadenze previste e tenuto conto dell'indebitamento aziendale in essere, agli impegni finanziari derivanti dai *finanziamenti* per i quali è richiesta la *controgaranzia* a valere sulla *Misura*. A tal fine, detti *garanti*, inviano a *Fidi Toscana* una certificazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il rispetto da parte della *PMI* beneficiaria della *controgaranzia* dei parametri previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

2. La facoltà di certificazione di cui al comma 1 è sottoposta a controllo semestrale ed è revocata in caso di irregolarità.

3. La *controgaranzia* è inefficace in caso in sede di controllo o di richiesta di escussione, *Fidi Toscana* verifichi il mancato rispetto da parte della *PMI* beneficiaria dei parametri previsti all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento.

Art. 13

(*Variazioni*)

1. Ai fini della conferma dell'efficacia della *controgaranzia* i *garanti* e/o i soggetti finanziatori, per ogni operazione ammessa, devono presentare preventiva richiesta di variazione della delibera di *Fidi Toscana* in caso di modificazioni:

- a. nell'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. nelle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;

- c. nella titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. nelle finalità di *investimento* inizialmente previste.

2. I *garanti* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 14

(*Erogazione ed estinzione dei finanziamenti*)

1. I *finanziamenti* devono essere erogati dai soggetti finanziatori alle *PMI* entro sei mesi dalla data della delibera di ammissione alla *controgaranzia*. I termini per l'erogazione possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, soltanto se la proroga è richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive.

2. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo, i *garanti* o i soggetti finanziatori devono far arrivare a *Fidi Toscana* dichiarazione attestante la data di delibera dei soggetti finanziatori, la data di valuta dell'erogazione, l'importo erogato, la data di scadenza dell'ultima rata e la periodicità della rata.

4. La *controgaranzia* è efficace dalla data di valuta dell'erogazione del *finanziamento*.

5. La *controgaranzia* è inefficace qualora il *garante* comunichi come impagato:

- a. oltre una rata rimasta insoluta in caso di ammortamento a rate semestrali;
- b. oltre due rate rimaste insolte in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate rimaste insolte in caso di ammortamento a rate mensili.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *garante* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *controgaranzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla scadenza dell'operazione medesima.

Art. 15

(Attivazione della controgaranzia)

1. Entro dodici mesi dall'inadempimento della *PMI*, il soggetto finanziatore deve inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, alla *PMI* inadempiente e per conoscenza al *garante* e a *Fidi Toscana* l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolte, capitale residuo e interessi di mora. Per inadempimento si intende la data della prima rata rimasta insolta anche parzialmente, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

2. Per intimazione del pagamento di cui al comma 1 si intende l'invio alla *PMI* inadempiente alternativamente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo;
- c. in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

3. Il *garante* è tenuto ad adempiere al pagamento della somma dovuta al soggetto finanziatore entro il termine perentorio di sei mesi dalla data della richiesta di escussione della garanzia da parte del medesimo soggetto finanziatore.

4. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve arrivare a *Fidi Toscana* entro sei mesi dalla data del versamento effettuato dal *garante* al soggetto finanziatore.

5. La richiesta di attivazione della *controgaranzia* deve indicare la data dell'inadempimento e recare in allegato copia:

- a. della delibera di concessione della garanzia alla *PMI* inadempiente;
- b. della delibera di concessione del *finanziamento*;
- c. del contratto di *finanziamento* e dell'eventuale atto di erogazione;
- d. del piano di ammortamento del *finanziamento* con le relative scadenze;
- e. della dichiarazione del *soggetto finanziatore* attestante:
 - i) l'importo complessivamente versato dal *garante*;
 - ii) le date degli avvenuti versamenti;

6. Alle richieste di attivazione della *controgaranzia* si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

7. Entro due mesi dal ricevimento della completa documentazione di cui al comma 5, *Fidi Toscana* liquida al *garante*, nei limiti dell'importo massimo garantito e

secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati in sede di ammissione dell'operazione alla *controgaranzia*, un importo non superiore al 90% della somma già versata, anche a titolo di acconto, dal *garante* al soggetto finanziatore.

8. Nei limiti dell'importo massimo liquidabile e secondo la percentuale di copertura della perdita deliberati da *Fidi Toscana* in sede di ammissione dell'operazione, *Fidi Toscana* interviene, al netto dell'eventuale acconto, in misura non superiore al 90% della somma già versata a titolo definitivo dal *garante* al soggetto finanziatore.

9. In caso di perdita definitiva a carico del *garante* inferiore a quanto già liquidato in sede di acconto, lo stesso soggetto *garante* provvede a riversare a *Fidi Toscana* le somme recuperate nella stessa misura percentuale di copertura della *controgaranzia* rilasciata in sede di ammissione.

Art. 16

(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *garanti* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate

Art. 17

(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *garante*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *garante*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione del la *controgaranzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *garante* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *controgaranzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *garante* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *garante* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

CAPO III (Garanzia)

Art. 18

(Istruttoria delle richieste di garanzia)

1. Le richieste di *garanzia* sono presentate dalla *PMI* contemporaneamente ai *soggetti finanziatori* e a *Fidi Toscana*.

2. Fatta eccezione per le *cambiali agrarie* e le *cambiali pesca*, la *garanzia* deve essere richiesta per operazioni non ancora deliberate dai *soggetti finanziatori*; i *soggetti finanziatori* devono inviare a *Fidi Toscana* la propria delibera entro tre mesi dalla data della delibera della *garanzia*.

3. Le richieste di ammissione in originale devono essere:

a. inoltrate a *Fidi Toscana* per posta (non elettronica) - anche tramite i *soggetti finanziatori* - utilizzando il modello di richiesta disponibile presso la stessa *Fidi Toscana* o sul sito web www.fiditoscana.it ;

b. sottoscritte con firma del legale rappresentante della *PMI*;

4. Sono improcedibili le richieste arrivate a *Fidi Toscana* non conformi al modulo di richiesta, non sottoscritte con firma del legale rappresentante o prive del codice fiscale e della partita IVA della *PMI*.

5. La richiesta deve contenere l'autorizzazione della *PMI* al *soggetto finanziatore* a trasmettere a *Fidi Toscana* notizie sul proprio conto, anche di carattere riservato, nonché copia della documentazione istruttoria.

6. Le richieste di ammissione, complete dei dati previsti dal modulo di richiesta, sono deliberate da *Fidi Toscana*, secondo l'ordine cronologico di ricezione della richiesta, entro due mesi dalla data di arrivo della richiesta o di completamento della stessa. L'invio successivo alla richiesta di ammissione dei documenti di cui all'art. 5, comma 2, lettere a., b., c., d. non costituisce completamento ai fini dell'ordine cronologico.

7. Qualora *Fidi Toscana* nel corso dell'istruttoria richiedesse l'integrazione dei documenti e dei dati previsti dal presente regolamento, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera decorre dalla data in cui arrivano i

documenti, i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti .

8. Le richieste sono archiviate d'ufficio qualora i documenti, i dati previsti nel modulo di richiesta, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti, non arrivino a *Fidi Toscana* entro il termine perentorio di tre mesi dalla data della relativa richiesta.

9. *Fidi Toscana* comunica in forma scritta (posta, fax o posta elettronica) alle *PMI* e ai *soggetti finanziatori* l'ammissione alla *garanzia*, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della propria delibera.

10. L'ammissione alla *garanzia* è assoggettata alla vigente normativa antimafia e antiriciclaggio.

11. I *soggetti finanziatori* devono comunicare tempestivamente a *Fidi Toscana* eventuali fatti ritenuti rilevanti sull'andamento delle *PMI* garantite di cui siano venuti a conoscenza.

Art. 19 (Variazioni)

1. I *soggetti finanziatori*, per ogni operazione ammessa, devono comunicare a *Fidi Toscana* le informazioni in loro possesso relative:

- a. all'assetto proprietario delle *PMI*;
- b. alle garanzie prestate a favore del *soggetto finanziatore*;
- c. alla titolarità del credito a seguito di cessioni effettuate ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, ovvero della legge 30.4.1999, n. 130;
- d. nelle finalità di *investimento* inizialmente previste.

2. I *soggetti finanziatori* devono informare *Fidi Toscana* a mezzo raccomandata A/R al fine di essere da essa autorizzati a stipulare con la *PMI* accordi dilatori, remissori o transattivi sia per i crediti in bonis che per quelli segnalati come problematici.

3. Le *PMI* beneficiarie della *garanzia* devono comunicare a *Fidi Toscana* ogni fatto ritenuto rilevante inerente all'operazione garantita, ivi comprese le informazioni di cui al presente articolo.

4. Alle richieste di variazione si applicano, per quanto compatibili, le modalità previste per le richieste di ammissione.

Art. 20

(Erogazione ed estinzione dei finanziamenti)

1. I *finanziamenti* devono essere completamente erogati dai *soggetti finanziatori* alle *PMI* entro sei mesi dalla delibera di ammissione alla *garanzia*. I termini per l'erogazione dei *finanziamenti* possono essere prorogati, con delibera di *Fidi Toscana*, se la proroga è motivata.

2. I *finanziamenti* devono comunque risultare completamente estinti entro il 31 dicembre 2023.

3. Gli *investimenti* devono essere integralmente effettuati e pagati dalle *PMI* entro due anni dalla delibera di ammissione alla *garanzia* e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

4. Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i *soggetti finanziatori* devono far arrivare a *Fidi Toscana*, a pena di decadenza della *garanzia*, dichiarazione attestante:

- a. la data di valuta dell'erogazione;
- b. l'importo complessivamente erogato;
- c. la data di scadenza dell'ultima rata;
- d. la periodicità della rata;
- e. il tasso di interesse al quale è stata regolata l'operazione ;

5. La *garanzia* è inefficace qualora il *soggetto finanziatore* comunichi come impagate:

- a. oltre una rata rimasta insoluta in caso di ammortamento a rate semestrali;
- b. oltre due rate rimaste insolute in caso di ammortamento a rate trimestrali;
- c. oltre sei rate rimaste insolute in caso di ammortamento a rate mensili.

6. Per le operazioni giunte a scadenza senza che il *soggetto finanziatore* abbia comunicato alcuna irregolarità nell'ammortamento, la *garanzia* decade il sessantesimo giorno successivo alla decadenza dell'operazione medesima.

Art. 21

(Attivazione della garanzia)

1. In caso di inadempimento della *PMI*, i *soggetti finanziatori* inviano alla *PMI*

inadempiente, e per conoscenza a *Fidi Toscana*, l'intimazione del pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, capitale residuo e interessi di mora.

2. L'intimazione di pagamento deve essere inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro dodici mesi dalla data dell'inadempimento.

3. Per data di inadempimento si intende la data della prima rata rimasta, anche parzialmente, insoluta, ovvero la data di ammissione a procedure concorsuali.

4. L'intimazione del pagamento di cui al comma 1 può avvenire, alternativamente, mediante l'invio alla *PMI* inadempiente di:

- a. diffida di pagamento;
- b. decreto ingiuntivo, ovvero, in caso di procedure concorsuali, istanza di ammissione allo stato passivo o atto equivalente.

5. Trascorsi due mesi dalla data di invio della intimazione senza che sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte della *PMI*, il *soggetto finanziatore* può richiedere l'attivazione della *garanzia*;

6. La richiesta di attivazione della *garanzia* deve essere inviata a *Fidi Toscana*, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro quattro mesi dalla data di invio della intimazione di pagamento. Alla richiesta il *soggetto finanziatore* deve allegare la seguente documentazione:

- a. copia della delibera di concessione del *finanziamento*;
- b. copia del contratto di *finanziamento* o copia del titolo esecutivo in caso di *cambiale agraria e cambiali pesca*;
- c. copia dell'atto di erogazione;
- d. copia del piano di ammortamento con le relative scadenze;
- e. dichiarazione del *soggetto finanziatore* che attesti:
 - i) la data di inadempimento;
 - ii) la data di avvio delle procedure di recupero del credito con indicazioni sugli atti intrapresi e sulle eventuali somme recuperate;
 - iii) l'ammontare dell'esposizione, rilevato al sessantesimo giorno successivo alla data della intimazione di pagamento, comprensivo delle rate scadute e non pagate, del capitale residuo e degli interessi contrattuali e di mora.

7. Nel limite dell'importo massimo garantito, *Fidi Toscana* liquida al *soggetto finanziatore* le somme ad esso dovute per capitale e interessi contrattuali e di mora - calcolate al sessantesimo giorno successivo alla data di intimazione di pagamento - in

misura pari alle quote di copertura. Gli interessi di mora sono calcolati al tasso legale con il metodo della capitalizzazione semplice.

Art. 22
(*Surrogazione legale*)

1. Ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, a seguito della liquidazione ai *soggetti finanziatori* degli importi dovuti, *Fidi Toscana* acquisisce il diritto di rivalersi sulla *PMI* per le somme pagate.

Art. 23
(*Procedure di recupero del credito*)

1. Il *soggetto finanziatore*, sostenendo integralmente i relativi oneri, cura integralmente, ferma restando la titolarità del credito da recuperare in capo a *Fidi Toscana*, ogni attività e/o incombente relativo alle procedure di recupero dei crediti salvo che *Fidi Toscana* non comunichi al *soggetto finanziatore*, entro il tassativo termine di 10 (dieci) giorni dalla data di escussione della *garanzia*, la volontà di procedere direttamente ed in nome proprio alle azioni di recupero.

2. Il *soggetto finanziatore* provvede a riversare a *Fidi Toscana*, entro 60 giorni dall'effettuazione del recupero, le somme recuperate nella percentuale coperta dalla *garanzia*, tenendo conto delle valute dei recuperi introitati, al netto della quota di spese legali di competenza.

3. Semestralmente il *soggetto finanziatore* deve provvedere a comunicare per iscritto lo stato delle azioni intraprese nei confronti della *PMI* e degli eventuali coobbligati, specificando le relative possibilità di recupero. In tale occasione il *soggetto finanziatore* deve provvedere altresì a fornire l'elenco analitico delle singole posizioni con le relative esposizioni contabili. Successivamente al passaggio a sofferenza l'esposizione in linea capitale non può subire incrementi.

Art. 24
(Norme transitorie e finali)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana .